

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2961

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANZALDI, CARRA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sulla gestione delle relative sanzioni

Presentata il 16 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel mese di febbraio 2015 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato recupero, pari a 1,75 miliardi di euro nei confronti dei produttori, per l'eccesso di produzione rispetto alle quote latte nel periodo compreso tra il 1995 e il 2009.

La Commissione ha deferito il nostro Paese per non aver assolto adeguatamente al proprio compito di gestione del recupero dei prelievi derivanti dalla sovrapproduzione di latte.

Dal 1995 al 2009, l'Italia ha superato la quota nazionale di produzione attribuita e lo Stato italiano ha versato alla Commissione gli importi del prelievo supplementari

dovuti per il periodo in questione, pari a 2.305 miliardi di euro.

Tuttavia, secondo la Commissione, nell'adottare tale misura, è risultato « evidente che le autorità italiane non hanno preso le misure opportune per recuperare il prelievo dovuto dai singoli produttori e caseifici ».

Dell'importo complessivo di 2,305 miliardi di euro, circa 1,752 miliardi non sono ancora stati recuperati. Parte di questo importo sembra considerato perso o rientra in un piano a tappe di quattordici anni, ma la Commissione stima che siano tuttora dovute sanzioni per un importo pari a 1,343 miliardi.

È del tutto evidente che si tratta di una beffa che rischia di danneggiare ulterior-

mente il bilancio dello stato in considerazione del fatto che nel corso di questi anni è già costata all'erario e quindi ai cittadini ben 4 miliardi e mezzo di euro: più di 70 euro per cittadino come media. Un elemento a cui va aggiunto il fatto che il pagamento di queste somme è stato effettuato dall'allora Governo Berlusconi mediante le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione) che erano destinate a politiche di sviluppo e quindi penalizzando anche le opportunità di rilancio economico e produttivo delle aree maggiormente svantaggiate.

Un meccanismo, tra l'altro, che l'Unione europea potrebbe considerare aiuto di Stato e che quindi potrebbe penalizzare ulteriormente il nostro Paese.

A questo punto si è arrivati per una serie di decisioni politiche che sono state fortemente volute da una parte politica che, di fatto, per salvaguardare gli allevatori che non hanno rispettato le regole, oggi mette a rischio l'intero comparto.

Ove fosse accertata tale violazione da parte del nostro Paese in sede europea ciò comporterebbe una decurtazione dei tra-

sferimenti che andrebbe a penalizzare ulteriormente il settore e tutti gli allevatori onesti.

Già con la legge n. 190 del 2014 è stata avviata una fase di accertamento che ha determinato l'invio di cartelle esattoriali finalizzate ad accertare le responsabilità di chi ha agito in violazione delle norme.

Per non vanificare questo lavoro e per evitare che l'intero settore, uno dei principali e più qualificati del *made in Italy*, collassi per responsabilità di pochi riteniamo fondamentale che il Parlamento si occupi di questa vicenda, accertando attraverso l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta quanto accaduto nel corso di questi quattordici anni e mettendo in luce la responsabilità sia in termini di violazione di legge sia di coperture politico-istituzionali che hanno avallato comportamenti scorretti.

Ci auguriamo che il Parlamento voglia approvare in tempi rapidi la presente proposta di legge e consentire l'avvio dei lavori alla Commissione parlamentare di inchiesta per accertare la verità e per chiudere definitivamente questa vicenda.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data del suo insediamento, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione dei prelievi nel settore del latte, nonché sulla gestione del regime sanzionatorio e di riscossione delle multe, sia nell'ambito dei rapporti con l'Unione europea sia per quanto riguarda gli aspetti di politica interna e di bilancio dello Stato, di seguito denominata « Commissione », con i seguenti compiti:

a) approfondire la conoscenza della vicenda partendo dalle indagini ministeriali che si sono succedute nel corso degli anni;

b) verificare l'eventuale esistenza di rapporti politici e istituzionali che hanno determinato l'omessa vigilanza sul mancato pagamento delle multe, nonché violazioni di leggi da parte di operatori del settore a svantaggio della collettività;

c) quantificare il danno economico per il bilancio dello Stato, fino all'entrata in vigore del nuovo regime dell'Unione europea;

d) quantificare il danno economico per gli allevatori e per l'intero comparto derivante dal mancato accertamento delle responsabilità;

e) verificare eventuali responsabilità civili e penali, nonché prevedere una forma di risarcimento erariale da parte di chi si è reso responsabile della violazione di obblighi di legge e del mancato pagamento delle multe.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari,

ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

ART. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento intorno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2015 e di 150.000 euro per l'anno successivo e sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della repubblica.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.



17PDL0060510